

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di NAPOLI
SETTORE S2 - ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO ENTRATE

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'AMMINISTRAZIONE

VISTO: l'art 63 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO: il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (fase transitoria preliminare all'Applicazione della Tariffa Integrata Ambientale).

VISTO: il regolamento per l'applicazione della T.O.S.A.P.

RENDE NOTO

- Che il giorno 20 gennaio 2004 scade il termine di presentazione delle denunce di variazioni o di nuova iscrizione nei ruoli per l'anno 2003 della Tassa Rifiuti solidi urbani e della T.O.S.A.P.;
- Che qualora i presupposti di tassabilità siano restati invariati rispetto agli anni precedenti nessuna denuncia è dovuta;
- Che le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate;

Si evidenziano le principali agevolazioni ed esenzioni previste dal Regolamento della tassa sui rifiuti

1. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree ed i locali ad uso condominiale.
2. La tariffa unitaria è ridotta :
 - a. del 75% nel caso di abitazioni con unico occupante che abbia riportato nell'anno d'imposta precedente a quello di tassazione esclusivamente un reddito da pensione di importo inferiore a 6.200,00 € e non proprietario di beni immobili;
 - b. Del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni
3. La tariffa unitaria è ridotta del 50 per cento nel caso di casa colonica che abbia conservato i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il mantenimento di tale condizione, utilizzata quale abitazione principale da produttori e/o lavoratori agricoli in attività o in pensione come previsto dalla legge 8 agosto 1996 n 425.
4. La tariffa unitaria è ridotta del 20 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 2, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia conservato la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b del precedente comma 2.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3 che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
6. Le aree cortilizie e vie di accesso a civile abitazione non costituite in condominio non concorrono alla quantificazione delle superficie tassabile.

Per maggiori dettagli si rimanda al nuovo regolamento per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani consultabile sul sito internet www.massalubrense.it ove è scaricabile anche il modello di denuncia; i modelli sono altresì disponibili presso l'Ufficio Entrate del Comune, che resterà aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalla ore 9 alle ore 13. così, come è consultabile il regolamento de quo.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al predetto Ufficio nei giorni di apertura anche per via telefonica allo

081/8789083 o inviando un messaggio e-mail all'indirizzo ufficioentrate@comune.massalubrense.na.it

Massa Lubrense, lì 12 gennaio 2004

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Avv. Liberato Mazzola

IL SINDACO
Dott. Antonio Mosca